

Indicazioni operative CNCE_EdiConnect

Registrazione e associazione con la Cassa Edile

Per operare con CNCE_EdiConnect, la prima operazione richiesta è la registrazione. Per completare le operazioni di registrazione è sufficiente seguire le indicazioni che verranno fornite dal portale durante i vari passaggi. Se l'impresa o il consulente sono iscritti a più di una Cassa, va ripetuto il passaggio per le diverse Casse di iscrizione. Possono registrarsi al portale le imprese e i loro consulenti ed entrambi possono operare per conto dell'impresa.

Inserimento cantiere

Una volta completata la registrazione è possibile iniziare a inserire i cantieri. L'operatività normale in CNCE_EdiConnect prevede che sia solo l'impresa appaltatrice a inserire i dati del cantiere e non i subappaltatori, ma nei casi dove ciò non fosse possibile, il subappaltatore potrà inserire direttamente il cantiere.

Per inserire un cantiere, entrati nell'area riservata del portale, sarà sufficiente premere "Nuovo cantiere", indicare le caratteristiche del cantiere e al termine dell'inserimento sarà possibile inviare la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa competente e inserire eventuali subappaltatori.

Se i subappaltatori sono registrati a CNCE_EdiConnect, riceveranno automaticamente un'email informativa, contenente i dati del cantiere e dell'appaltatore. I cantieri inseriti in CNCE_EdiConnect saranno automaticamente trasferiti a tutti i sistemi di denunce delle Casse Edili nazionali.

Il compilatore della denuncia, consulente o impresa, troverà quindi i cantieri a disposizione nella denuncia, senza dover inserire manualmente i dati. I cantieri saranno disponibili nella denuncia sia dell'appaltatore sia dei subappaltatori.

Contatore di congruità

Gli importi di manodopera denunciati da tutte le imprese presenti nel cantiere vanno a incrementare il "contatore di congruità". Questo è l'indicatore che consente all'impresa appaltatrice di verificare, nel tempo, l'avanzamento della manodopera denunciata e confrontarla con quella teoricamente prevista, ipotizzando che la manodopera sia distribuita equamente lungo tutta la durata del cantiere.

Richiesta certificato di congruità

Alla conclusione del cantiere è possibile richiedere direttamente nel portale CNCE_EdiConnect il rilascio del certificato di congruità. La richiesta può essere effettuata dall'impresa, oppure da un altro soggetto che l'impresa ha autorizzato a richiedere il certificato. Nel caso in cui l'importo minimo di manodopera atteso per soddisfare la verifica di congruità non sia stato raggiunto al termine dei lavori, l'impresa sarà contattata dalla Cassa Edile, al fine di verificare l'eventuale presenza di costi di manodopera aggiuntivi oltre a quelli registrati.



Attestazione di congruità

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente:

- per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo SAL da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità **riferita alla singola opera** (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.

La CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e INL infatti il decreto prevede la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INL, l'INPS, l'INAIL e la CNCE per la definizione, entro 12 mesi dall'adozione del decreto, delle modalità di interscambio delle informazioni.